

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi della delibera CICR 4.3.2003 e istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Finanziamenti ai sensi Legge 488/1992

“Fondo Rotativo per il sostegno degli investimenti nelle aree sottoutilizzate del Paese”

(L.311/2004, art.1, commi 354 – 361)

SOGGETTO AGENTE – FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Informazioni sul Soggetto Agente

Il soggetto concessionario Europrogetti & Finanza S.p.a. - convenzionato con il Ministero delle Attività Produttive per l'espletamento delle attività di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 - ha individuato, ai sensi della deliberazione del CIPE del 15 luglio 2005, quale Soggetto Agente abilitato allo svolgimento delle attività di stipula, erogazione e gestione dei finanziamenti, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) appositamente costituito in Roma in data 15/3/2006 tra Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l., Europrogetti & Finanza S.p.a., Banca Popolare di Novara S.p.a., Credito Bergamasco S.p.a. e Veneto Sviluppo S.p.a..

Nell'ambito del Raggruppamento è stato conferito, nel medesimo atto costitutivo, mandato speciale con rappresentanza per il compimento di ogni operazione e atto di qualsiasi natura, inclusa la stipula dei contratti di finanziamento, al

Banco Popolare di Verona e Novara Società cooperativa a responsabilità limitata.

Sede legale e amministrativa: Piazza Nogara 2 – 37121 Verona.

Indirizzo telematico: segrgen@bpv.it bpweb@bpv.it

Codice ABI 5188.

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n° 5519.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara.

Iscrizione al registro delle imprese di Verona: n° 03231270236.

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.\
- Fondo Nazionale di Garanzia.

Capitale sociale Euro 1.351.181.934 interamente versato;

Riserve al 31/12/2006 Euro 2.276.167.971.

Il Banco Popolare di Verona e Novara, in qualità di mandatario del suddetto Soggetto Agente ha, ai sensi della deliberazione del CIPE sopra citata:

- stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive), con la Cassa Depositi e Prestiti Spa (soggetto gestore delle agevolazioni) e con Europrogetti & Finanza Spa (soggetto convenzionato con il Ministero) la convenzione volta a regolamentare le attività ad esso Soggetto Agente riservate;
- ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa il mandato per il perfezionamento, la gestione e l'erogazione della quota agevolata dei finanziamenti;
- ricevuto dalle Banche Finanziatrici il mandato interbancario per il perfezionamento, la gestione e l'erogazione della quota bancaria dei finanziamenti.

Caratteristiche e rischi tipici del Finanziamento

La legge 488/92, riformata, prevede la concessione di agevolazioni pubbliche a favore di imprese – appartenenti ai settori dell'industria, del commercio, del turismo e, con limitazioni, dei servizi – che realizzano investimenti nelle aree sottoutilizzate del territorio italiano.

Le agevolazioni sono costituite da un contributo a fondo perduto (in conto capitale) ove richiesto e concesso, e da un **Finanziamento** composto da :

- **finanziamento agevolato** a medio / lungo termine da erogarsi **in parte con la provvista agevolata, regolata al tasso fisso dello 0,50%** (nonché alle altre condizioni sotto specificate), fornita dalla **Cassa Depositi e Prestiti**;
- **finanziamento bancario ed eventuale finanziamento bancario integrativo** a medio/lungo termine da erogarsi **con la provvista fornita** da una **Banca Finanziatrice** (abilitato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 385/93), **regolata ad un tasso "di mercato"** (finanziamento bancario - v. specifico foglio informativo)

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario devono essere di pari importo e durata. Il finanziamento bancario integrativo ha la medesima durata del finanziamento agevolato e bancario. Le modalità di rimborso sono le medesime.

Per l'ammissione alle agevolazioni è **necessaria la preventiva delibera di concessione dell'affidamento da parte della Banca Finanziatrice** a favore dell'impresa e la presentazione da parte della stessa, entro i termini stabiliti dagli appositi bandi, di un'apposita domanda al Soggetto Concessionario (che gestisce l'istruttoria delle domande di agevolazione ed eroga il contributo a fondo perduto, in base alla specifica convenzione sottoscritta con il Ministero).

Successivamente all'ammissione (da parte del Ministero competente) all'agevolazione, il **Contratto di Finanziamento** verrà stipulato ed erogato dal Soggetto Agente (nell'ambito del Raggruppamento l'attività di perfezionamento e gestione dei finanziamenti è svolta dal Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l., dal Credito Bergamasco Spa e dalla Banca Popolare di Novara Spa) sia per la quota erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti, sia per la quota "ordinaria" (cui può aggiungersi un'eventuale quota integrativa).

AVVERTENZA

Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative alla quota di finanziamento agevolata corrisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti, applicate dal Soggetto Agente, ed è redatto in base alle Linee Guida emanate dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 7/5/2007. Le condizioni economiche della quota "ordinaria" ed eventuale quota "integrativa", corrisposta da Banche Finanziatrici, sono riportate sui fogli informativi da queste ultime appositamente predisposti.

Scopo del Finanziamento

Il Finanziamento ai sensi della L.488/1992 è costituito da un mutuo a medio-lungo termine, chirografario, ipotecario o fondiario, destinato a programmi di investimento organici e funzionali:

- promossi nell'ambito della singola unità produttiva, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti ed avviati non prima della presentazione della domanda;
- volti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti.

Si riportano di seguito le misure concedibili di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, espresse in percentuale dell'investimento ammissibile, in relazione alla dimensione dell'impresa e all'ubicazione dell'unità produttiva oggetto del programma:

Territori		Piccola Impresa		Media Impresa		Grande Impresa	
		Contributo conto capitale massimo	Finanziamento Agevolato	Contributo conto capitale massimo	Finanziamento Agevolato	Contributo conto capitale massimo	Finanziamento Agevolato
obiettivo 1 deroga 87.3.a	Calabria	50,0%	25,0%	50,0%	25,0%	44,4%	22,2%
	Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna	41,0%	20,5%	41,0%	20,5%	31,2%	15,6%
Molise in deroga 87.3.c		26,7%	15,0%	26,7%	15,0%	17,7%	15,0%
Abruzzo in deroga 87.3.c		24,4%	15,0%	24,4%	15,0%	17,7%	15,0%
Comuni centro/nord in deroga 87.3.c		13,7%	15,0%	11,1%	15,0%	7,1%	15,0%
Comuni centro/nord obiettivo 2 e sostegno transitorio, Abruzzo obiettivo 2 e Molise sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1		10,0%	15,0%	4,2%	15,0%	-	-

N.B.: l'impresa può richiedere una riduzione del contributo in conto capitale e corrispondentemente l'aumento del finanziamento agevolato di un importo massimo pari a quello della riduzione.

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di stato di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessi da enti o istituzioni pubbliche.

Caratteristiche Economiche e Finanziarie:

- a) importo del finanziamento agevolato:** diversificato a seconda della dimensione dell'impresa e dell'ubicazione dell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti,
- minimo: non inferiore al 15% degli investimenti ammissibili;
 - massimo: da valutarsi caso per caso, fermo restando che la somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo in conto capitale non può risultare superiore all'importo degli investimenti ammissibili;
- b) durata:**
- minima: **72 mesi**;
 - massima: **180 mesi**
- (compreso in periodo di preammortamento della durata massima di 48 mesi, correlato alla durata del programma di investimenti)
- c) rimborso:** mediante **rate semestrali** posticipate costanti, calcolate con il metodo dell'ammortamento progressivo ("francese"), aventi **scadenza il 30/6 e il 31/12 di ogni anno**. Il calcolo degli interessi nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e di mesi di 30 giorni (30/360).
- d) modalità di rimborso:** mediante addebito in conto corrente.

Rischi tipici e implicazioni per il Cliente

I rischi tipici dell'operazione, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Soggetto Beneficiario, sono di natura economico finanziaria.

In considerazione del fatto che l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento del Soggetto Beneficiario, questi si fa carico dei rischi tipici delle operazioni a medio e lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla revoca (parziale o totale) dell'agevolazione, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante l'intera vita del finanziamento le rate a titolo di rimborso del Finanziamento erogato.

Per la quota di Finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti regolata a tasso fisso il Soggetto Beneficiario ha la certezza della misura del tasso.

Per il Finanziamento Bancario, il Soggetto Beneficiario, qualora abbia optato per l'indicizzazione dei parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti parametri possano aumentare; qualora invece abbia optato per un'operazione a parametri fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro (vedi Fogli Informativi Banche Finanziatrici).

Condizioni economiche del Finanziamento

Le condizioni economiche del **Finanziamento** vengono definite:

- dal Soggetto Agente relativamente alle attività connesse alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento in conformità a quanto previsto nei Mandati;
- dalla Cassa Depositi e Prestiti con particolare riferimento al Finanziamento Agevolato;
- dalla Banca finanziatrice con particolare riferimento al Finanziamento Bancario ed eventuale Finanziamento Bancario Integrativo.

Di seguito vengono elencate le condizioni economiche definite dalla Banca Finanziatrice unicamente a titolo informativo, mentre per le specifiche si rimanda ai Fogli Informativi pubblicati dalla Banca finanziatrice stessa.

TIPOLOGIA: MUTUO CHIROGRAFARIO / IPOTECARIO / FONDIARIO

TASSI	
Tasso annuo nominale (T.A.N.):	
- quota agevolata: fisso	0,500%
- quota ordinaria / integrativa:	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice
Tasso di mora (TAN)	

- quota agevolata:	<i>Marginal lending facility</i> (fissato dalla Banca Centrale Europea) pubblicato sul circuito telematico Reuters (pagina ECB01) o su "Il Sole 24 Ore" e maggiorato del 50% o, in assenza, EURIBOR a 6 mesi maggiorato del 50%
- quota ordinaria / integrativa:	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice

Esempio per Mutuo di € 500.000,00 (€ 250.000,00 fondi CDP e € 250.000,00 fondi Banca Finanziatrice) ad impresa cliente della BPVN e con sede nei territori operativi del gruppo BPVN *commissioni di istruttoria 1% su € 250.000,00 applicate dalla Banca Finanziatrice e commissioni di agenzia 0,25% su € 500.000,00 applicate dal Soggetto Agente.

Durata	Tasso CDP	Euribor 6 mesi al 31/03/2007	Spread	Tasso Nominale Quota banca	ISC (medio al 31/03/07)	Importo rata totale
120 mesi	0,50%	3,987%	2,5%	6,487%	3,844%	30.015,22

SPESE E COMMISSIONI PER ADEMPIMENTI / PRESTAZIONI CONTRATTUALMENTE PREVISTI

Commissione d'Agenzia*, differenziata a seconda che si tratti di finanziamenti erogati con provvista fornita da Banche Finanziatrici appartenenti al Gruppo BPVN oppure da Banche Finanziatrici terze:

	Commissione	Importo minimo
impresa con sede nei territori operativi del Gruppo BPVN		
• Banca Finanziatrice appartenente al Gruppo BPVN	0,25%	€ 4.000,00
• Banca Finanziatrice terza	0,50%	€ 5.000,00
impresa con sede fuori dai territori operativi del Gruppo BPVN		
• Banca Finanziatrice appartenente al Gruppo BPVN	0,75%	€ 5.000,00
• Banca Finanziatrice terza	1,00%	€ 6.000,00

*è posta a carico dell'impresa mutuataria contestualmente ad ogni erogazione a stato avanzamento lavori (SAL); è calcolata sull'intero ammontare del finanziamento (inclusa la quota erogata con provvista "ordinaria" / "integrativa" della Banca finanziatrice)

Spese di istruttoria della Banca Finanziatrice:	vedi fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice
--	---

Commissioni di incasso rata, differenziate a seconda che si tratti di finanziamenti erogati con provvista fornita da Banca Finanziatrice appartenenti al Gruppo BPVN oppure da Banca Finanziatrice terzi:

• Banca Finanziatrice appartenente al Gruppo BPVN	€ 5,00	- Banca Finanziatrice (v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice)
• Banca Finanziatrice terzo	€ 10,00	

Spese avisatura (applicate qualora il pagamento della rata non avvenga mediante addebito in conto corrente), differenziate a seconda che si tratti di finanziamenti erogati con provvista fornita da Banca Finanziatrice appartenente al Gruppo BPVN oppure da Banca Finanziatrice terza.

Importo per rata:

• Banca Finanziatrice appartenente al Gruppo BPVN	€ 5,00	- Banca Finanziatrice (v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice)
• Banca Finanziatrice terza	€ 10,00	

Rivalsa imposta sostitutiva (nei casi previsti dalle vigenti disposizioni fiscali) <ul style="list-style-type: none"> Quota agevolata: esenzione 	<ul style="list-style-type: none"> Finanziamento bancario / integrativo 0,25%
---	--

Spese per estinzione anticipata volontaria (totale o parziale) ⁽¹⁾	
L'impresa ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento agevolato, corrispondendo al Soggetto Agente, oltre al debito residuo (in linea capitale), le seguenti spese:	
- quota agevolata	nelle misure previste dalla Cassa Depositi e Prestiti : <ul style="list-style-type: none"> Differenziale Interessi dalla Data in cui il Soggetto Beneficiario ha beneficiato dell'agevolazione alla Data di Revoca dell'agevolazione – caso 1 (totale e parziale) Interesse pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento BDI), ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, vigente alla data di erogazione, calcolato sull'importo del Differenziale Interessi – caso 1 (totale e parziale) Penale del 4,5% sull'importo rimborsato anticipatamente - caso 2 (totale e parziale) Indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> 0,50% del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso + un importo pari al prodotto tra lo 0,30% della quota (al netto della quota capitale già rimborsata) di Finanziamento Agevolato erogato alla Data Prescelta per il Rimborso ed il numero di anni fra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale (arrotondati per difetto) - caso 1 (nell'eventualità di estinzione anticipata totale e parziale) e caso 2 (nell'eventualità di estinzione anticipata totale); di importo pari al prodotto tra lo 0,30% della quota (al netto della quota capitale già rimborsata) di Finanziamento Agevolato erogato alla Data Prescelta per il Rimborso ed il numero anni fra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale (arrotondati per difetto)] - caso 3 (nell'eventualità di estinzione anticipata totale); di importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell'importo rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta per il Rimborso ed il numero anni fra Data Prescelta per il Rimborso e Data di Scadenza Finale (arrotondati per difetto)] - caso 2 e 3 (nell'eventualità di estinzione anticipata parziale)
- quota ordinaria / integrativa	nelle misure indicate nei fogli informativi pubblicati dalle Banche Finanziatrici
Spese per conteggi	€ 125,00

Spese per eventuali perizie tecniche	
Eseguite da Banca Finanziatrice	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice

¹ per l'estinzione anticipata volontaria del Finanziamento Agevolato possono verificarsi tre casi diversi (che a loro volta si suddividono in eventuali estinzioni totale o parziale):

1. prima dell'avvenuta erogazione a saldo del contributo a fondo perduto: si precisa che in questo caso l'estinzione totale o parziale del Finanziamento Agevolato dà luogo alla revoca totale delle agevolazioni ed in caso di estinzione parziale alla risoluzione del contratto di Finanziamento;
2. dopo l' erogazione a saldo del contributo a fondo perduto e prima di 6 anni dalla Data di Sottoscrizione
3. dopo l' erogazione a saldo del contributo a fondo perduto e dopo 6 anni dalla Data di Sottoscrizione

SPESE E COMMISSIONI PER ADEMPIMENTI / PRESTAZIONI EVENTUALI (CONNESSE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO) RICHIESTE DAL CLIENTE

Commissioni per risoluzione del Contratto di Finanziamento (o decadenza dal beneficio del termine)	
- quota agevolata	Indennizzo: - 0,50% del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data di Risoluzione del contratto o di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine + un importo pari al prodotto tra lo 0,30% della quota (al netto della quota capitale già rimborsata) di Finanziamento Agevolato erogato alla Data di Risoluzione o di comunicazione di decadenza ed il numero di anni fra Data di Risoluzione o di comunicazione di decadenza e la Data di Scadenza Finale (arrotondati per difetto); Eventuali interessi di mora
- quota ordinaria/integrativa	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca finanziatrice
Spese per conteggi	€ 125

Commissioni per revoca delle agevolazioni (Totale e Parziale) ⁽²⁾	
- quota agevolata	<ul style="list-style-type: none"> • Totale <ul style="list-style-type: none"> ▪ restituzione dell'importo di cui l'impresa ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca in termini di Differenziale Interessi ▪ interesse pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento BDI) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data di erogazione, calcolato sull'importo del Differenziale Interessi • Parziale <ul style="list-style-type: none"> ▪ restituzione somme già erogate e non spettanti (a seguito di riduzione del Finanziamento concedibile) maggiorate dell'importo del Differenziale Interessi ▪ interesse pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento BDI) o al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data di erogazione, calcolato sull'importo del sopracitato Differenziale Interessi
- quota ordinaria/integrativa	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca finanziatrice
Spese per conteggi	€ 125

Spese per richieste di documenti, certificazioni catastali, legali, contabili	
Viene recuperato l'importo delle spese sostenute + una commissione fissa pari a	€ 50,00 con importo minimo di € 60,00
eventuali oneri richiesti da Banca Finanziatrice	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca finanziatrice

² Dette commissioni dovranno essere riconosciute unicamente nel caso in cui la revoca totale intervenga successivamente alla data della prima erogazione: qualora la revoca totale intervenga successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento ma prima che sia effettuata alcuna erogazione il soggetto Beneficiario non dovrà corrispondere alcun indennizzo, penale o commissione di mancato utilizzo salvo il rimborso delle spese di stipula

Spese di rinnovo dell'ipoteca:	
Percentuale sul debito residuo del mutuo (applicate per l'eventuale rinnovo della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria)	0,50%
eventuali oneri richiesti da Banca Finanziatrice	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice

Spese per rilascio assenso:	
<ul style="list-style-type: none"> • cancellazione ipotecaria * 	€ 175,00
* NON DOVUTE NEL CASO DI CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 8-SEXIES E SEGUENTI, DELLA L. 2/4/2007 N. 40	
<ul style="list-style-type: none"> • riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi (oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc) 	€ 250,00
eventuali oneri richiesti da Banca Finanziatrice	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice

Spese per eventuali atti integrativi/variazioni contrattuali:	
Percentuale sul debito residuo (oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.)	0,50% con importo minimo di € 200,00 e importo massimo € 350,00
eventuali oneri richiesti da Banca Finanziatrice	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice

Spese per variazioni soggettive/oggettive/progettuali del finanziamento (oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.)	€ 150,00
eventuali oneri richiesti da Banca Finanziatrice	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice

Commissioni per pratiche rinunciate	€ 150,00
eventuali oneri richiesti da Banca Finanziatrice	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice

Spese per svincoli assicurativi e liquidazione sinistri	€ 75,00
eventuali oneri richiesti da Banca Finanziatrice	v. fogli informativi pubblicati dalla Banca Finanziatrice

Sintesi delle Clausole contrattuali che regolano il Finanziamento

Si richiama l'attenzione del cliente sulle clausole più significative, contenute nel contratto di Finanziamento:

Art. 2.4, assenza di vincolo di solidarietà; in particolare art. 2.4.1: insussistenza di vincolo di solidarietà tra Soggetto Agente, Cassa Depositi e Prestiti e Soggetto Finanziatore ai fini dell'erogazione del finanziamento nè ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al finanziamento; art. 2.4.2: insussistenza di obbligo in capo al Soggetto Agente di effettuare le erogazioni in difetto del versamento della provvista da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o del Soggetto Finanziatore.

Art. 3.1, scopo legale; il finanziamento è destinato esclusivamente alla realizzazione del programma di investimento in conformità al progetto approvato dal Ministero. art. 3.2, utilizzo del finanziamento in conformità allo scopo; il Soggetto Beneficiario ha l'obbligo di utilizzare il finanziamento per realizzare il programma di investimento in conformità al progetto approvato dal Ministero. La verifica circa la destinazione del finanziamento allo scopo e le verifiche relative a ciascun stato avanzamento lavori saranno effettuate dal Soggetto Convenzionato.

Art. 4, obblighi del Soggetto Beneficiario e degli eventuali garanti; in particolare art. 4.2: fornire al Soggetto Agente, nel termine contrattualmente pattuito, copia dell'eventuale polizza assicurativa vincolata a favore della Cassa Depositi e Prestiti e del Soggetto Finanziatore; documentare l'esecuzione delle formalità necessarie per la costituzione delle garanzie reali nonché l'inesistenza di pesi e vincoli pregiudizievoli per la Cassa Depositi e Prestiti e per il Soggetto Finanziatore; comprovare al Soggetto Convenzionato la realizzazione del programma di investimento, tenendo a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti e del Soggetto Finanziatore tutta la relativa documentazione; fornire l'ulteriore documentazione tecnica, legale e amministrativa che dovesse essere richiesta dal Soggetto Agente; comunicare tempestivamente al Soggetto Agente ogni modifica del proprio assetto aziendale / societario nonché ogni modifica del proprio oggetto sociale o, in caso di impresa individuale, dell'attività dichiarata come principale. art. 4.3: comunicare al Soggetto Agente l'instaurarsi di azioni giudiziali a proprio carico nonché ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà sia dei beni offerti in garanzia e/o ricompresi nel programma di investimento, sia più in generale del proprio patrimonio, nonché di ogni eventuale mutamento del regime giuridico, della destinazione o dello stato di fatto dei beni medesimi per qualsiasi causa; non abbandonare, sospendere o eseguire in modo non conforme al progetto approvato il programma di investimento finanziato; ultimare il programma di investimento entro il periodo di utilizzo ovvero entro il termine previsto dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; custodire, mantenere e gestire con la dovuta diligenza i beni offerti in garanzia e/o comunque ricompresi nel programma di investimento; non porre in essere atti di disposizione o di alienazione di beni che comportino una riduzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del finanziamento; comunicare tempestivamente al Soggetto Agente ogni variazione negativa della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria dichiarata ai fini della concessione del finanziamento; trasmettere al Soggetto Agente entro due mesi dalla relativa approvazione copia del bilancio annuale di esercizio (in caso di società appartenente ad un gruppo, anche del bilancio consolidato), unitamente alla relazione semestrale, alle relazioni degli organi sociali di amministrazione e controllo e, ove previsto, della società di revisione (in caso di soggetto non tenuto all'obbligo di bilancio, copia dei modelli fiscali di dichiarazione dei redditi corredati da una aggiornata situazione patrimoniale nella quale siano evidenziati anche gli eventuali impegni fideiussori assunti e/o le eventuali altre garanzie prestate).

Art. 5.1, pluralità delle erogazioni; il finanziamento agevolato, il finanziamento bancario e l'eventuale finanziamento bancario integrativo verranno erogati, in più soluzioni, per il tramite del Soggetto Agente, in rapporto allo stato di realizzazione del programma di investimento e alla dimostrazione dell'ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dagli stati di avanzamento lavori approvati.

Art. 5.4, condizioni di erogazione; in seguito all'acquisizione delle garanzie contrattualmente previste il finanziamento verrà erogato a condizione che la Cassa Depositi e Prestiti (per la quota agevolata) e il Soggetto Finanziatore (per la quota "ordinaria" e per l'eventuale quota integrativa) abbiano versato al Soggetto Agente le rispettive quote e che lo stato avanzamento dei lavori sia stato approvato dagli enti competenti, e che non si siano verificati, in capo al Soggetto Beneficiario, "eventi rilevanti", come elencati all'art. 12.2 del contratto, quali, a titolo esemplificativo, mancato pagamento di somme dovute ai sensi del contratto, inadempimento di qualsiasi obbligo derivante dal contratto, non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate, revoca delle agevolazioni, insolvenza comportante assoggettamento del Soggetto Beneficiario a procedure concorsuali.

Art. 7, rimborso del finanziamento; obbligo di rimborsare il finanziamento mediante pagamento di rate semestrali.

Art. 10 estinzione anticipata volontaria; il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente il solo finanziamento agevolato o, in alternativa, sia il finanziamento agevolato che il finanziamento bancario (nonché il finanziamento bancario integrativo), fermo restando che nell'ipotesi di estinzione anticipata parziale sia del finanziamento agevolato che del finanziamento bancario (e del finanziamento bancario integrativo), i relativi importi andranno rimborsati in modo da mantenere inalterata la proporzione tra i predetti finanziamenti esistente al momento dell'estinzione anticipata. L'estinzione anticipata del finanziamento agevolato è subordinata al pagamento delle penali e degli indennizzi contrattualmente determinati e, qualora sia effettuata prima dell'erogazione a saldo del finanziamento a fondo perduto, comporta la revoca totale delle agevolazioni.

Art. 12 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto:

Il Soggetto Agente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario ai sensi dell'art. 1186 del codice civile. Il Soggetto Beneficiario prende atto ed accetta che la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Agevolato comporterà automaticamente anche la decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Bancario [e/o al Finanziamento Bancario Integrativo] e, viceversa, la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Bancario [e al Finanziamento Bancario Integrativo] comporterà automaticamente anche la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Agevolato.

12.2 Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

(i) **Mancato pagamento**: il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi del presente Contratto protrattosi per centottanta giorni dalla rispettiva scadenza [nel caso in cui il Finanziamento sia erogato anche ai sensi della normativa sul credito fondiario, il ritardato pagamento (ossia quello effettuato tra il 30mo e il 180mo giorno dalla scadenza della rata) costituisce Evento Rilevante qualora lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive];

(ii) **Inadempimento**: il Soggetto Beneficiario non abbia dato completo e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni previste dagli Articoli 4 e/o 5.5 e/o ad ogni altro obbligo previsto o derivante dal presente Contratto e l'eventuale periodo di rimedio concesso dal Soggetto Agente sia decorso senza che il Soggetto Beneficiario abbia posto integrale rimedio a tale inadempimento;

(iii) **Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie**: anche una sola delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario di cui al presente Contratto di Finanziamento risulti non veritiera o incompleta in tutto o in parte ovvero la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Soggetto Beneficiario risulti diversa da quella esposta dal Soggetto Beneficiario al momento dell'ammissione all'agevolazione e/o della concessione del Finanziamento e tale da pregiudicare, a giudizio della CDP e/o del Soggetto Finanziatore, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

(iv) **Revoca totale della agevolazione**: l'agevolazione riconosciuta al Soggetto Beneficiario per qualsiasi ragione venga revocata totalmente;

(v) **Esito negativo della Valutazione**: il Soggetto Finanziatore abbia comunicato che una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata dal Soggetto Finanziatore, ha avuto esito negativo;

(vi) **Insolvenza del Soggetto Beneficiario**: (i) il Soggetto Beneficiario e/o il Garante venga assoggettato a una delle procedure previste e disciplinate dal R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ivi inclusi, in particolare e a titolo esemplificativo, il fallimento, il concordato preventivo e fallimentare, l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis), all'amministrazione straordinaria, all'amministrazione straordinaria speciale di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004 n. 39, e successive modifiche ed in genere le procedure concorsuali o qualsiasi altra procedura liquidativa coattiva prevista ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, ovvero (ii) tutti o una parte sostanziale dei beni del Soggetto Beneficiario siano divenuti oggetto di pignoramento o di procedimenti aventi un simile effetto, ovvero (iii) il Soggetto Beneficiario abbia intrapreso azioni al fine di rinegoziare le proprie obbligazioni relative ad indebitamento di natura finanziaria o differirne l'adempimento, abbia concluso accordi stragiudiziali con i propri creditori, ovvero sia stata concessa da un tribunale competente una moratoria per la dilazione dell'adempimento delle obbligazioni relative ad indebitamento di natura finanziaria o l'escussione di garanzie prestate al fine di garantirne l'adempimento o l'applicazione di sospensioni di pagamenti;

(vii) **Polizza Assicurativa e Garanzie**: nel caso in cui non venga mantenuta la Polizza Assicurativa relativamente ai cespiti offerti in garanzia, ovvero qualora il Soggetto Beneficiario, in caso di perimento o deterioramento, per qualsiasi causa, dei predetti cespiti, non fornisca garanzia su altri beni ritenuta idonea

da CDP e dal Soggetto Finanziatore, o qualora risulti trascritto un contratto preliminare avente per oggetto diritti relativi agli immobili cauzionali;

(viii) **Modifiche alla normativa applicabile**: la normativa applicabile dalla quale deriva l'ammissione del Soggetto Beneficiario all'agevolazione prevista dalla Legge Agevolativa venga modificata;

(ix) **Contestazioni e azioni**: sorgano contestazioni di qualsiasi tipo nei confronti del Soggetto Beneficiario ovvero siano promosse azioni nei confronti del Soggetto Beneficiario;

(x) **Modificazioni patrimoniali**: quando il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento diminuisca in forza di atti dispositivi compiuti dal Soggetto Beneficiario o dall'eventuale Garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrando fra gli atti dispositivi la costituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti del codice civile ed equiparata la stipulazione di uno o più finanziamenti destinati a uno specifico affare, accompagnata con identificazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 2447 decies del codice civile.

(xi) **Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni ed investimenti**: il Soggetto Beneficiario realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale.

(xii) **Atto di utilizzo a saldo e quietanza finale**: il Soggetto Beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'atto di "utilizzo a saldo e quietanza finale" nelle forme e termini stabiliti dal Soggetto Agente.

(xiii) **Mancato pagamento dei tributi**: il Soggetto Beneficiario non paghi, [integralmente o parzialmente,] qualunque Tassa da esso dovuta.

(xiv) **Cross Default** : Il Soggetto Beneficiario sia inadempiente ad obblighi derivanti da altri contratti di finanziamento e/o debiti finanziari di qualunque genere.

12.3 Il verificarsi di un Evento Rilevante potrà dar luogo, e nel caso dell'Evento Rilevante di cui al paragrafo (iv) Revoca Totale delle Agevolazioni darà necessariamente luogo, alla risoluzione del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

12.4 Il verificarsi di un Evento Rilevante o la decadenza dal beneficio del termine dà titolo al Soggetto Finanziatore e alla CDP per sospendere o non effettuare l'erogazione degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto di Finanziamento.

12.5 Al verificarsi di un Evento Rilevante la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui il Soggetto Agente comunicherà al Soggetto Beneficiario mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva di cui al precedente paragrafo. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

12.6 In caso di risoluzione a norma del precedente paragrafo, il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare immediatamente l'intero importo del Finanziamento sino a quel momento erogato a favore del Soggetto Beneficiario con le spese e gli interessi (anche di mora) maturati fino al giorno del pagamento medesimo, oltre ad un indennizzo contrattualmente determinato.

12.7 Nell'ipotesi di revoca delle agevolazioni derivante dalla risoluzione del Contratto di Finanziamento, la CDP, il Soggetto Finanziatore e il Soggetto Agente saranno totalmente esenti da responsabilità nei confronti del Soggetto Beneficiario, tranne che in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 13, revoca parziale delle agevolazioni.

Nell'ipotesi di revoca parziale delle agevolazioni, il Ministero procederà alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili, riducendo l'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concedibile.

Art. 17 garanzie; la formulazione delle garanzie e l'individuazione delle stesse dipenderà di volta in volta dalla Valutazione, fermo restando che qualsiasi garanzia dovrà essere costituita sia a favore della Cassa Depositi e Prestiti che del Soggetto Finanziatore.

**LEGENDA / GLOSSARIO
 DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL FOGLIO INFORMATIVO**

Ammortamento	<i>E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.</i>
Commissioni di agenzia	<i>Commissioni per il perfezionamento e la gestione del finanziamento, comprensive degli oneri spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti.</i>
Finanziamento	<i>L'insieme del finanziamento bancario agevolato, del finanziamento bancario e dell'eventuale finanziamento bancario integrativo</i>
Interessi di mora	<i>Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.</i>
ISC (Indicatore Sintetico di Costo)	<i>L'ISC è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono considerate anche le spese accessorie tra le quali, in particolare: le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento e le commissioni d'agenzia; le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e d'incasso delle rate, le spese per le assicurazioni o garanzie se stabilite dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore, l'imposta sostitutiva (di cui al D.P.R. 601/73). Sono invece escluse il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate nonché gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, le spese connesse con servizi accessori .L'ISC viene calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).</i>
Preammortamento	<i>Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.</i>
RATA (quota agevolata)	<i>Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite contrattualmente (semestrali). La rata: - è calcolata secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (metodo "francese"); - è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, crescente, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo, decrescente.</i>
Spese di estinzione anticipata	<i>Spese applicate nell'eventualità di estinzione anticipata del mutuo.</i>
Spese di avvisatura	<i>Spese applicate per la spedizione degli avvisi di scadenza delle rate, addebitate esclusivamente qualora il pagamento non avvenga mediante addebito in conto corrente.</i>
Spese di incasso rata	<i>Spese addebitate al mutuatario in occasione di ogni pagamento delle rate.</i>
Spese di perizia	<i>Spese per l'accertamento della consistenza degli investimenti o del valore dell'immobile offerto in garanzia.</i>
Spese per conteggi di estinzione anticipata	<i>Spese fisse per la materiale attività (contabile, contrattuale, ecc.) finalizzata all'estinzione anticipata del finanziamento</i>
Tasso fisso	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.</i>